



Rubino

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELLA CASA.

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

[LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE](#)

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI
TOGETHER MORE **130'**

RUBINO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE / CONTRATTUALI

Modello MULTI57211 – Ed. 01/2019

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La *Polizza* è costituita e disciplinata dalle Condizioni Contrattuali modello MULTI57211 e dalla scheda di *polizza* modello MULTI57210 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di *polizza* modello MULTI57210 il *Contraente* approva le Condizioni Contrattuali previste dal modello MULTI57211.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi relativi alle garanzie:

- *Incendio*
- *Furto*
- Responsabilità Civile
- Assistenza

Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di *polizza* modello MULTI57210.



1. GLOSSARIO DEI TERMINI	Pag.	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	7
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	Pag.	9
▪ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag.	9
▪ ESCLUSIONI	Pag.	9
▪ GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	Pag.	11
▪ TERREMOTO	Pag.	15
▪ FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	Pag.	16
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	Pag.	17
▪ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag.	17
▪ ESCLUSIONI	Pag.	18
▪ FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO	Pag.	20
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	21
▪ GARANZIA DEL CAPOFAMIGLIA	Pag.	21
▪ ESCLUSIONI	Pag.	22
▪ GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Pag.	23
▪ ESCLUSIONI	Pag.	24
▪ FRANCHIGIA – SCOPERTO	Pag.	25
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	28
▪ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag.	26
7. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	Pag.	29
▪ SEZIONI INCENDIO - FURTO	Pag.	29
▪ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	31
▪ SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	32
8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag.	33
▪ SEZIONI INCENDIO - FURTO	Pag.	33
▪ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	33
▪ SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	34

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO DEI TERMINI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- Cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- Cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- Altri animali, anche esotici, **purchè posseduti nel rispetto delle norme di Legge.**

Non rientrano nella definizione di *animali domestici* gli animali che l'Assicurato possieda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTI DI TERRORISMO

Atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi

BENI

Fabbricato e relativo *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE/CONDIZIONI CONTRATTUALI

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di *assicurazione*.

CONTENUTO

- arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale, **esclusi i veicoli a motore**, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del *fabbricato* stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere;
- valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

CONTRAENTE

La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purchè realizzati negli spazi adiacenti, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi; citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allarme), antenne radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. **Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali e tutte le relative opere di pavimentazione, i relativi impianti e installazioni ivi comprese le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le parti di impianti interrati.**

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di *fabbricato* costituenti proprietà comune.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA / SCOPERTO

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (*franchigia*) o in percentuale (*scoperto*) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che Italiana la *Società* si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della *polizza e/o* con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la *Società* presta la garanzia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, la forma di *assicurazione* prescelta, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. MULTI57210).

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente di fatto) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

OCCLUSIONE

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.**

PARTI

Il *Contraente* e la *Società*

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta alla *Società* a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* riportata nel *modulo di polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *Valore Intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni* stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* sarà proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Assicurato* ha stabilito la *dimora abituale*.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

VALORE A NUOVO

1. Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) e gli oneri fiscali se detraibili.
2. Per il *contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
2. Per il *contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni* assicurati, calcolato in base al criterio di cui al punto 3.3. **Tale forma di *assicurazione* è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.**

VALORE NOMINALE

Il valore riportato dal titolo.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285).

I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE ASSISTENZA:

ABITAZIONE

Fabbricato o porzione di *fabbricato*, luogo di domicilio dell'*Assicurato*, che deve essere:

- a) situato in territorio italiano
- b) adibito ad esclusivo uso abitativo.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in *polizza*.

EVENTO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'*Assicurato*.

VIAGGIO

Qualunque località oltre 50 Km. dal comune di *residenza* dell'*Assicurato*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELLA GARANZIA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario o bonifico. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO

A) Dopo il terzo *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o la *Società* possono recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni.

Qualora sia esercitata tale facoltà la *Società* rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

B) Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*assicurazione*.

Per esercitare tale diritto il *Contraente* deve inviare all'Agenzia (Corso Inghilterra, 41 – 10138 Torino), entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'*assicurazione* a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata al *Contraente* la parte di *premio* relativa al rischio non corso (al netto delle imposte di legge).

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il **Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione* questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi *beni* per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il **Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

ART. 2.10 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è prestata a condizione che l'edificio, che coincide con il *fabbricato* o di cui il *fabbricato* fa parte, sia:

- 1 costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il legno lamellare è considerato, **qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080**, materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;
- 2 destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di *assicurazione* di porzione di edificio, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte. **L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.**

ART. 2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.12 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

– PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la *Società* restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato al netto imposte relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la *Società* su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE *INCENDIO*

La *Società* presta le garanzie previste dalla presente sezione solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* ed entro i limiti delle *somme assicurate* in esso indicate.

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati, anche se non di proprietà dell'Assicurato, da:

- *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e *scoppio non causati da ordigni esplosivi*;
- caduta di aeromobili, loro parti o *cose trasportate da essi*, meteoriti, corpi e *veicoli* spaziali;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto *veicoli* stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del *fabbricato* assicurato o contenente i *beni* assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

La *Società* indennizza altresì:

- i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del *Contraente*;
- nel caso di *assicurazione di dimora abituale*, i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi preziosi e valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, facenti parte del contenuto dell'abitazione, e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei, sino alla concorrenza di 1/10 della *somma assicurata* per il contenuto dell'abitazione;
- i danni causati ai *beni* assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i *beni* assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati ai *beni* assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*;
- le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto; la garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto* sia per il *fabbricato* sia per il *contenuto*.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *sinistro*;
- i danni derivanti dal mancato godimento del *fabbricato* assicurato, abitato dall'Assicurato, che abbia subito un *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, per il periodo necessario al suo ripristino, **col massimo di un anno**. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 10 giorni.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i danni:

- a. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b. **causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d. **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- e. **di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- h. subiti dalle lastre in occasione di operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; derivanti da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocate; alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente *polizza*, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.
- i. indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati.
- l. per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
- m. di *fenomeno elettrico* a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*.

ART. 3.3 FORMA DI GARANZIA E VALORE DEI *BENI* ASSICURATI

La forma di *assicurazione* prevista è:

- Sezione *INCENDIO* relativamente al *fabbricato*: *Valore Intero*;
- Sezione *INCENDIO* e *FURTO* relativamente al *contenuto*: *Primo Rischio Assoluto*

Il valore per:

1. il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*;
2. il *contenuto* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, con le seguenti eccezioni:
 - a pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'*assicurazione* è prestata per il *valore commerciale*;
 - b per i *valori* è determinato dal *valore nominale*.

ART. 3.4 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della *polizza*, non comporteranno decadenza del diritto di *indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il *Contraente/Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, purchè l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Se attivata la Sezione *Incendio* le seguenti garanzie particolari sono sempre operanti sulle partite *Fabbricato e/o Contenuto* se indicate sul modulo di polizza.

ART. 3.6 RICORSO TERZI

La *Società* tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto nella scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.

Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*. L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *massimale* stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le *Società* le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto* sia per il *fabbricato* sia per il *contenuto*.

ART. 3.7 DANNI ELETTRICI

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3.2 - m) "Esclusioni", la *Società* indennizza l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto nella scheda di polizza, per i danni materiali e diretti causati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici accidentali, ai seguenti enti se assicurati:

- impianti al servizio del *fabbricato* compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del *fabbricato* stesso;
- impianti di allarme;
- apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali di abitazione occupati dall'*Assicurato*.

La Società non indennizza i danni:

- causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;
- a lampade o altre fonti di luce; ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto* sia per il *fabbricato* sia per il *contenuto*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.8 EVENTI SPECIALI

a) EVENTI ATMOSFERICI

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e *coseda* esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La *Società* non risponde dei danni:

1 verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecche o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

2 causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

3. subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a *sinistro*);
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

b) GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di *fabbricato*:

1. vetrate e lucernari in genere;
2. serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

c) SOVRACCARICO NEVE

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, antenne, all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

d) EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.2 – I, la *Società* risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *incendio*, esplosione, *scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o *cose* da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La **Società** non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di **rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) di **fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) di scritte o imbrattamenti di muri esterni;
- g) di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la **Società** non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dalla *polizza*.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa la quota di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 15% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa, per il periodo di rischio non corso.

e) **TERRORISMO**

La presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La **Società** indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate* verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In tale caso essa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 5% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.

f) **ACQUA CONDOTTA**

La **Società** indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

g) **GELO**

La **Società** indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla rottura di condutture del *fabbricato* causato da gelo. **Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla *occlusione* di condutture del *fabbricato* **escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.**

i) ORDIGNI ESPLOSIVI

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e *scoppio* causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia di cui all'art. 3.8 - d) "Eventi socio-Politici".

l) FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLI STESSI

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*. La garanzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni dell'abitazione dell'*Assicurato*.

ART. 3.9 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO *FABBRICATO*

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 3.8 f), in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del *fabbricato* assicurato rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per la demolizione od il ripristino di parti del *fabbricato*.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

La condizione facoltativa della presente sezione è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* modello MULTI57210 in relazione elusivamente al *fabbricato* ivi indicato e solo se lo stesso è assicurato con la sezione *Incendio*.

ART. 3.10 TERREMOTO

La *Società*, a parziale deroga dell'Art.3.2.d), indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di *incendio*, esplosione e *scoppio*, al *fabbricato* indicato sulla scheda di *polizza*, causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

La *Società* rimborsa altresì, **nei limiti della *somma assicurata***, le spese documentate sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*.

La *Società* non indennizza i danni:

1. **causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
2. **causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;**
3. **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui *beni* assicurati;**
4. **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
5. **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati;**
6. **ai fabbricati dichiarati inagibili dagli Organi competenti o in evidente stato di abbandono;**
7. **subiti dal contenuto a seguito di terremoto.**

La *Società* ed il *Contraente* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di recesso la *Società* rimborsa la quota di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE – LIMITI DI *INDENNIZZO* O DI *RISARCIMENTO*

ART. 3.11 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dei seguenti importi:

- euro 1000 per la garanzia "Eventi sociopolitici" qualora si tratti di "*dimora saltuaria*"
- euro 100 per le garanzie "Acqua condotta", "Gelo", "Occlusione di condutture" e "Danni elettrici";
- euro 150 per la garanzia "Ricerca guasto e ripristino *fabbricato*";
- euro 250 per le garanzie "Eventi atmosferici", "Grandine su parti di *fabbricato*", "Sovraccarico neve", "Eventi Socio-Politici", "Terrorismo", "Ordigni esplosivi".
- 5% con il minimo di euro 10.000 per la garanzia "TERREMOTO" (Art. 3.10)

ART. 3.12 LIMITI DI *INDENNIZZO*

In nessun caso la *Società* pagherà, per singolo *sinistro*, importo superiore a:

- il 10% dell'*indennizzo* pagabile a termini di *polizza* per le "spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare" per la garanzia "TERREMOTO" (Art. 3.10) tale limite si intende fissato al 5%;
- il 10% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, per singolo *sinistro* e per anno assicurativo, per la garanzia "Grandine su parti di fabbricati";
- il 30% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, per singolo *sinistro* e per anno assicurativo, per la garanzia "Sovraccarico neve";
- il 80% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, per singolo evento e per anno assicurativo, per la garanzia "TERREMOTO" (Art. 3.10);
- il 50% della *somma assicurata* per il "*contenuto dell'abitazione*" per singolo oggetto pregiato;
- il 10% della *somma assicurata* per il "*contenuto dell'abitazione*" per "gioielli e preziosi";
- il 2% della *somma assicurata* per il "*contenuto dell'abitazione*" per "valori";
- euro 250 per singola "Lastra" con il massimo di € 1.000 per *sinistro* e per anno assicurativo;
- euro 1.100 per singolo *sinistro* e per anno assicurativo, per la garanzia "Ricerca del guasto e ripristino *fabbricato*";
- euro 1.100 per la garanzia "Furto e guasti di fissi ed infissi";
- euro 2.600 per le garanzie "Gelo", "Occlusione di condutture";
- euro 2.500.000 per *sinistro* e per anno assicurativo per la garanzia "Terrorismo".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE *FURTO*

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti, derivati da:

- *furto* del *contenuto* assicurato, anche se non di proprietà dell'Assicurato, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti il *contenuto* stesso:
 - a) **violandone le difese esterne** mediante:
 1. rottura, scasso;
 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente**, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Per il contenuto posto in "mezzi di custodia o casseforti", la Società è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

- *rapina* del *contenuto*, anche se di proprietà di terzi, avvenuta nei locali indicati in *polizza* quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari e/o dipendenti vengano costretti a consegnare il *contenuto* mediante violenza o minaccia diretta sia verso gli stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle *cose* assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali destritti in *polizza*.
- gli atti vandalici al *contenuto*, anche se di proprietà di terzi, commessi dai ladri in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura dalla medesima Società;
- i guasti cagionati dai ladri alle parti del *fabbricato* costituenti i locali che contengono i *beni* assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di *furto*, *rapina* o estorsione consumati o tentati.

Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in *polizza*.

Sono parificati ai danni del *furto*, della *rapina* o dell'estorsione i guasti causati ai *beni* assicurati per commettere il *furto*, la *rapina*, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

In caso di "*dimora abituale*" la Società indennizza altresì:

- il *furto*, la *rapina*, l'estorsione, di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando portati in locali diversi dalla *dimora abituale* ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi;
- il *furto* qualora l'autore sia un dipendente del *Contraente* o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - a) **che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *polizza*, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - b) **che il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento di documenti personali, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del *furto* o della *rapina*, **sempreché tali eventi siano indennizzabili a termini di polizza.**

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, e nel caso di *Società* dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti il *contenuto* assicurato o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*.
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti il *contenuto* assicurato rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

ART. 4.3 SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

L'assicurazione è prestata contro la rapina e lo scippo, commessi sulla persona dell'*Assicurato* e dei componenti il nucleo familiare dell'*Assicurato* stesso, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (**con il massimo del 10% per il denaro**), gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, all'esterno dell'abitazione.

La *Società* rimborsa inoltre, entro i limiti della *somma assicurata*, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione. La garanzia è valida entro i confini dei Paesi Europei.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi della persona derubata.

ART. 4.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.

Fanno eccezione:

- 1) oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- 2) valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 4.5 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della *Società*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni* rubati che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dei beni stessi in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla *Società* i *beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono, pagando l'*indennizzo* dovuto.

ART. 4.6 DISABITAZIONE

Qualora l'*assicurazione* riguardi una "*dimora saltuaria*", a deroga dell'art. 4.2) comma g) la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte i *beni* assicurati, **ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'*Assicurato* o dei suoi familiari.**

ART. 4.7 MEZZI DI CHIUSURA

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti i *beni* assicurati, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq, e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi, salvo quanto diversamente convenuto all'art. 4.9, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di *furto*, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le *cose* assicurate il danno verrà liquidato a termini di *polizza* senza eccezioni o riserve per tale titolo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE – LIMITI DI *INDENNIZZO* O DI *RISARCIMENTO*

ART. 4.8 *FRANCHIGIA*

Il pagamento dell'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro* di € 50 per le garanzie "*Scippo*" e "*Furto, rapina, estorsione in locali di villeggiatura*".

ART. 4.9 *SCOPERTI*

Il pagamento dell'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà effettuato:

1. in caso di "*dimora abituale*" previa detrazione del:

- 20% relativamente all'art. 4.7) "*Mezzi di chiusura*":
 - a) quando nei locali contenenti i *beni* assicurati vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
 - b) qualora, in caso di *furto*, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati, risultino difformi dalla clausola sopraccitata;
- 20% qualora il *furto* venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della *polizza*.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno *scoperto* massimo del 30%.

2. In caso di "*dimora saltuaria*" previa detrazione del:

- 20% sempre operante;
- 30% relativamente all'art. 4.7) "*Mezzi di chiusura*" qualora, in caso di *furto*, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati, risultino difformi dalla clausola sopraccitata.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno *scoperto* massimo del 40%.

ART. 4.10 *LIMITI DI INDENNIZZO*

In nessun caso la *Società* pagherà , per singolo *sinistro*:

1) in caso di "*dimora abituale*", importo superiore a:

- euro 2.500 per il *furto* commesso dai dipendenti;
- il 10% della *somma assicurata* per il "*Contenuto dell'abitazione*" relativamente alle garanzie: "*Atti vandalici*", "*Furto, rapina, estorsione nei locali di villeggiatura*" fermi i limiti altrimenti previsti, "*Spese effettivamente sostenute per la ricostruzione di documenti*", "*guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato*"; relativamente alla garanzia "*guasti cagionati dai ladri*" il *limite di indennizzo* non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 500;

relativamente alla garanzia *Furto, Rapina, Estorsione*:

- il 50% della *somma assicurata* per ogni singolo oggetto pregiato;
- il 50% della *somma assicurata* con il massimo di euro 8.000 per gioielli e preziosi;
- il 5% della *somma assicurata* con il massimo di euro 1.000 per valori.

Qualora il *sinistro* riguardi oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori custoditi in "*mezzi di custodia o casseforti*" i limiti di *indennizzo* si intendono così modificati:

- 75% della *somma assicurata* per ogni singolo oggetto pregiato;
- 75% della *somma assicurata* per gioielli e preziosi;
- 10% della *somma assicurata* con il massimo di euro 1.500 per valori.

2) In caso di "*dimora saltuaria*", importo superiore a:

- il 10% della *somma assicurata* per il "*Contenuto dell'abitazione*" con il massimo di euro 1500 relativamente alle garanzie: "*Atti vandalici*", "*guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato*"; relativamente alla garanzia *Furto, Rapina, Estorsione*:
 - il 50% della *somma assicurata* con il massimo di euro 8.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
 - il 40% della *somma assicurata* con il massimo di euro 5.000 per gioielli e preziosi;
 - il 4% della *somma assicurata* con il massimo di euro 1.000 per valori;
 - il 5% della *somma assicurata* con il massimo di euro 250 per singolo oggetto per il mobilio, l'arredamento, il vestiario, le provviste, gli attrezzi e le dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del *fabbricato* non comunicanti con i locali di abitazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie "Responsabilità Civile del Capofamiglia" e la garanzia "Responsabilità Civile del *Fabbricato*" sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza modello MULTI57210*.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La *Società* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento di *cose*;
- in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- 1) conduzione dell'abitazione costituente *dimora abituale* e/o saltuaria dell'*Assicurato*, anche per villeggiatura estiva ed invernale e relativi arredamenti;
 - 2) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive;
 - 3) proprietà ed uso di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, situati in aree private;
 - 4) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
 - 5) proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela **di lunghezza non superiore a mt. 6,50 e senza motore ausiliario**, tavole a vela, *veicoli* a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato, mezzi di locomozione a motore elettrico per portatori di handicap;
 - 6) proprietà e utilizzo di *animali domestici*. **Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute**; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione;
 - 7) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dell'abitazione dell'*Assicurato*;
 - 8) esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
 - 9) esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navi modellismo ed aeromodellismo, **escluse comunque qualsiasi attività aventi carattere professionale od organizzativo**.

L'*assicurazione* vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Inoltre la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per la responsabilità civile derivante:

- 10) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C. in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di *veicoli* a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge. La garanzia è operante:
 - a) per rivalsa esperita nei suoi confronti da *Società* di *Assicurazione* o Fondo di garanzia ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 in caso di eccezioni inopponibili al terzo, o di inesistenza della *polizza* di responsabilità civile per i rischi di circolazione;
 - b) relativamente ai *veicoli* a motore e natanti, di proprietà di terzi per le richieste di somme eccedenti il *massimale* dalla garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del premio.

- 11) per danni da *incendio, esplosione o scoppio* a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- 12) per danni da *incendio, esplosione o scoppio* di ciclomotori, motocicli, natanti di **lunghezza non superiore a mt.6,50**, tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, di proprietà dell'Assicurato, **esclusi i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di "Responsabilità civile autoveicoli"** (Legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni) e compresi i danni ai locali di terzi in cui detti risultino in rimessa, anche se in consegna o custodia dell'Assicurato;
- 13) per danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo stesso, al guidatore ed ai trasportati.**

2) Responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, per gli infortuni sul lavoro, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

Ferme le limitazioni e le esclusioni di cui al punto 5.1, l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà di beni immobili;
- b) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di *veicoli, aereomobili* natanti, salvo quanto espressamente precisato all'art.5.1) "Oggetto dell'assicurazione";
- d) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli risponda ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente in polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.3 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;**
- b) **le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio,** salvo quanto espressamente precisato all'art. 5.1) 2) "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)".

ART. 5.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nel *modulo di polizza* per ogni *sinistro* il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il *Contraente* e gli altri Assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.

ART. 5.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.

ART. 5.6 SOGGETTI ASSICURATI

La garanzia "Responsabilità Civile del Capofamiglia", se acquistata è prestata a favore:

- A** del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*;
- B** dei figli minorenni del *Contraente*, non facenti parte del *nucleo familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- C** dei figli naturali minorenni non facenti parte del *nucleo familiare* purché, al momento del *sinistro*, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal *Contraente*;
- D** dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- E** dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio.
- F** dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

La sola garanzia "Responsabilità Civile del Capofamiglia" è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 5.6 A e D.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

ART. 5.7 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di *risarcimento* (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qualità di proprietario del *fabbricato* descritto in *polizza*, adibito a *dimora abituale* o saltuaria.

La garanzia è comprensiva dei danni:

- a) derivanti da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel *fabbricato*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- b) da caduta neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del *fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve o dal ghiaccio stesso al tetto ed alla copertura*;
- c) causati a terzi dall'esistenza di:
 - strade private ed aree scoperte non gravate di servitù pubblica e marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del *fabbricato*;
 - giardini e parchi con relativi *alberi ad alto fusto*, attrezzature sportive e per giochi, piscine, **a meno che siano situati in aree condominiali.**

ART. 5.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- 1) **lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 494/96; lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- 2) **infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;**
- 3) **esercizio da parte dell'Assicurato o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale o familiare dell'Assicurato o degli inquilini;**
- 4) **furto, incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose;**
- 5) **detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 6) **inquinamento o contaminazione dell'atmosfera, di acque e di terreni;**
- 7) **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.**

L'assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

ART. 5.9 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;**
- b) **ove l'Assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);**
- c) **le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.**

ART. 5.10 FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

ART. 5.11 SOGGETTI ASSICURATI

La Garanzia "Responsabilità Civile del *Fabbricato*" se acquistata, è prestata a favore del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE – LIMITI DI *INDENNIZZO* O DI *RISARCIMENTO*

ART. 5.12 *FRANCHIGIA*

Sia per la garanzia "Responsabilità Civile del Capofamiglia" sia per la garanzia "Responsabilità Civile del *Fabbricato*", il pagamento dell'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dell'importo di euro 200 limitatamente ai danni a cose, salvo quanto previsto all'Art. 5.12 *SCOPERTO*

ART. 5.13 *SCOPERTO*

Il pagamento dell'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà effettuato sotto deduzione del 10% con il minimo di euro 250 relativamente alla "Garanzia del capofamiglia, per le garanzie di cui all'art. 5.1 commi 10), 11), 12), 13).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

A norma del Decreto Legislativo n. 175/95 la Spett.:

BLUE ASSISTANCE SPA

Sede: Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua *CENTRALE OPERATIVA* attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042 dall'estero - Prefisso internazionale - 11 - 7425599
- Fax 011 - 7425588 per conto della *Società* ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) INVIO PER INTERVENTI D'EMERGENZA AGLI IMPIANTI IDRAULICO, TERMICO, ELETTRICO ED AGLI ACCESSI ALL'ABITAZIONE ASSICURATA DI:

1) un idraulico

qualora l'*abitazione* dell'*Assicurato* necessiti di un idraulico, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 250.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione di acqua nell'*abitazione* propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l'*abitazione* dell'*Assicurato*; pertanto che non derivi da *occlusione* della colonna di scarico condominiale.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negligenza dell'*Assicurato*.
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

2) un elettricista

qualora l'*abitazione* dell'*Assicurato* necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*abitazione*, per guasti agli interruttori di accensione, gli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 250.**

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'*Assicurato*;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'*abitazione* a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

3) un fabbro

qualora l'*abitazione* dell'*Assicurato* necessiti di un fabbro, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 250.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibili l'accesso ai locali dell'*abitazione*;
- scasso di *fissie infissi*, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'*abitazione*.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4) un vetraio

qualora l'*abitazione* dell'*Assicurato* necessiti un intervento sui vetri esterni dei locali, a seguito di *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché *incendio*, la *Centrale Operativa*, provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 250 per evento. La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.**

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

B) SPESE ALBERGO

Qualora l'*abitazione* dell'*Assicurato* sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti ai comma A/1, A/2, A/3 e A/4 oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, la *Centrale Operativa* provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimo per evento di euro 250.**

L'*Assicurato* nel caso in cui la *Centrale Operativa* non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.

C) RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'*Assicurato* si trovi in *viaggio* e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti comma A/1, A/2, A/3 e A/4, oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, debba rientrare immediatamente alla propria *abitazione*, la *Centrale Operativa* fornirà a proprie spese, **fino ad un massimo complessivo per evento di euro 250 un biglietto aereo** (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Se la *Centrale Operativa* non ha provveduto direttamente ad organizzare il *viaggio*, ***l'Assicurato* deve conservare il biglietto** per il rimborso.

Nei casi in cui l'*Assicurato* per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.

D) INFORMAZIONI TELEFONICHE

Le prestazioni del servizio Informazioni Telefoniche sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali e sono prestate gratuitamente nell'ambito della presente sezione.

a) Informazioni Legali

Qualora l'*Assicurato* desideri avere informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione beni, separazione personale, successione, testamento, tutela.
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

può telefonare alla *Centrale Operativa* per ricevere le informazioni richieste.

b) Informazioni Postali

Qualora l'*Assicurato* desideri avere informazioni postali relativamente a:

- corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, valigia, tariffe e modalità di spedizione;

può telefonare alla *Centrale Operativa* per ricevere le informazioni richieste.

c) Informazioni Burocratiche

Qualora l'*Assicurato* desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, *residenza*, stato di famiglia, ecc.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
 - Varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.;
 - Rilascio e variazione dei suddetti documenti;
- può telefonare alla *Centrale Operativa* per ricevere le informazioni richieste.

ART. 6.2 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le prestazioni di cui all'articolo 6.3, sono prestate non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.

Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- c) dolo dell'Assicurato;**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la *Centrale Operativa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti della *Centrale Operativa* derivante dai Servizi prestati in forza del presente contratto deve essere esercitato a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. 6.3 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la *Centrale Operativa* provvede all'invio dello stesso per la preventivazione dei lavori.

In caso di benessere all'esecuzione dei medesimi, il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.) resta a totale carico dell'Assicurato.

ART. 6.4 FACOLTÀ DI VARIAZIONE

La *Società* si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento la *Centrale Operativa* dandone comunicazione al *Contraente*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI *INCENDIO - FURTO*

ART. 7.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* o dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 7.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Società*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*:

b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 7.3 MANDATO PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.1);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni* assicurati determinando il valore che i *beni* medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7.4);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.2 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.4 VALORE DEI *BENI* ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni* assicurati - illese, danneggiati, distrutti o rubati - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore dei *beni* assicurati", la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

A) SEZIONE *INCENDIO*

1. per il *fabbricato*: si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;
2. per l'arredamento: si stima il *valore a nuovo* con il **limite del doppio del valore allo stato d'uso** delle cose colpite dal *sinistro* e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese.
3. Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il *valore commerciale*;
4. Per i valori: si stima il *valore nominale*.

Per la sola garanzia "TERREMOTO" di cui all'Art. 3.10, relativamente al *Fabbricato* si intendono compresi altresì gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione di nuovi edifici (ex Legge del 28/01/1977 Art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Laddove gli oneri di ricostruzione a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza* dovessero subire implementazioni in conseguenza di mutate normative costruttive, si terrà conto di tale aspetto nella definizione del danno indennizzabile **nella misura del 5% che andrà computato sulle sole componenti strutturali del *fabbricato***.

B) SEZIONE *FURTO*

1. Per l'arredamento: si stima il *valore allo stato d'uso* dei *beni* assicurati entro i limiti di *indennizzo* previsti e deducendo il valore ricavabile dalle cose rimaste illese.
2. Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il *valore commerciale*.
3. Per i valori: si stima il *valore nominale*.

ART. 7.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

ART. 7.6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 7.7 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 7.4) risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra la *somma assicurata* e il valore risultante al momento del *sinistro*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.8 DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

(non operante per le garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*)

A parziale deroga dell'art. 7.7) si conviene che la *regola proporzionale* ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 20% le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la *regola proporzionale* verrà applicata per l'eccedenza.**

ART. 7.9 ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la Sezione *Incendio*)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000.**

L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 7.10 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 7.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione *Incendio* - qualora il danno sia superiore al 70% del *valore a nuovo* - il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo*, calcolato in base all'art. 7.4).

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2-c) "esclusioni *incendio*", 4.2-c) "esclusioni *furto*".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La *Società* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.13 *LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO*

In nessun caso la *Società* potrà essere tenuta a pagare per ogni *sinistro* un *risarcimento* superiore a euro 3.900.000.

SEZIONE ASSISTENZA

ART. 7.14 *MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI*

La *Società* non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazione non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

La *Società* non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

ART. 7.15 *RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE*

La *Società* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

ART. 8.1 SEZIONI *INCENDIO - FURTO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.** In caso di *furto* o *rapina* adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle *cose* rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- 2) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'*evento* e l'importo approssimativo del danno;
- 3) **fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate** con l'indicazione del rispettivo valore;
- 4) **fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo** indicando la Società, l'Agenzia ed il numero della presente *polizza*:
 - a) relativamente ai danni d'*incendio* o di *sinistro* presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il *sinistro* ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno;
 - b) relativamente ai danni di *furto*, *rapina* o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 5 giorni successivi;

- 5) **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito** anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1) e 5) - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 del C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- 6) **conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;**
- 7) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *cose* sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle *cose* assicurate esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
- 7) **presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente** in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1) - 2) - 4) - 5) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

ART. 8.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di *sinistro* il *Contraente*:

- a) **deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza** (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.;

- b) **è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a) ed all'art. 7.12).**

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.3 SEZIONE ASSISTENZA

Ogni intervento deve essere richiesto alla *Centrale Operativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa.

Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la *Centrale Operativa* alla quale ciascuno di essi può rivolgersi:

- telefonando al numero Verde 800-042042 (chiamata gratuita) oppure dall'estero al numero - prefisso internazionale - 11-7425599
- inviando un telefax al numero 011-7425588

In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione:

- 1) indirizzo e numero telefonico;
- 2) il tipo di assistenza cui necessita;
- 3) nome e cognome;
- 4) numero di *Polizza* preceduta dalla Sigla ITCA.

Per ottenere il rimborso, tutti i giustificativi ricevute/fatture delle spese anticipate dall'Assicurato, per le prestazioni previste, e altra probante documentazione richiesta dalla *Centrale Operativa* devono essere inviate in originale a: BLUE ASSISTANCE S.p.a. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57211



REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.